SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1308)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GULLOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1978

Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, e disciplina degli impianti radiotelevisivi in ambito locale

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza n. 202 del 26 luglio 1976, pronunziandosi nuovamente sulla disciplina del servizio radiotelevisivo in Italia, ha ribadito che il monopolio statale delle trasmissioni radiofoniche e televisive su scala nazionale, in quanto servizio pubblico essenziale e di preminente interesse generale, è costituzionalmente legittimo.

La stessa Corte, peraltro, ha affermato che l'iniziativa privata in materia di trasmissioni via etere su scala locale costituisce un diritto dei singoli soggetti garantito dalla Costituzione ed ha quindi dichiarato incostituzionali gli articoli 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 nella parte in cui vietano la installazione e l'esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l'ambito locale nonchè l'articolo 14 della stessa legge nella parte in cui prevede la possibilità che la concessionaria del servizio nazionale debba rea-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

lizzare impianti radiofonici e televisivi fino ad esaurire tutte le frequenze disponibili in Italia in base agli accordi internazionali.

Dalla sentenza si deduce che l'esercizio del diritto di svolgere l'attività radiotelevisiva in sede locale non può peraltro pregiudicare il preminente interesse generale connesso al servizio nazionale; il legislatore deve pertanto regolamentare tale attività, in modo da armonizzarla con il servizio nazionale e da assicurare che essa sia effettivamente contenuta nell'ambito locale.

La nuova situazione che si è venuta a determinare impone una oculata politica delle radiotelecomunicazioni che renda possibile, attraverso la necessaria disciplina normativa e la successiva attività amministrativa, la migliore utilizzazione delle frequenze, che costituiscono un bene comune, disponibile in quantità limitata.

Obiettivi peculiari di tale politica devono pertanto essere l'impiego razionale, integrale ed efficiente dello spettro radioelettrico, soggetto nel passato a dispersioni, ed il coordinato sviluppo, nel giusto rapporto tra la preminente funzione del servizio pubblico nazionale e la libertà di antenna, delle trasmissioni radiofoniche e televisive quale fondamentale mezzo di espressione dei diritti, costituzionalmente garantiti, di partecipazione dei cittadini e di promozione culturale e sociale della collettività civile.

A tal fine si è reso necessario procedere ad una ricognizione delle frequenze disponibili, per la cui effettuazione sono occorsi lunghi e complessi studi da parte degli Organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in collaborazione con i principali enti interessati alle telecomunicazioni. Le conclusioni di tali studi sono state sottoposte al Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, ossia al massimo organo tecnico consultivo in materia, che ha espresso parere favorevole sulle proposte formulate, aventi per oggetto un piano nazionale di ripartizione delle frequenze, piano che è stato approvato con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre 1976.

Con tale piano le bande di frequenza sono attribuite non in esclusiva a determinati utilizzatori ma ai vari tipi di servizi, con la inderogabile esigenza che per ogni tipo di servizio devono essere utilizzate le bande indicate dal piano e non altre.

In particolare il piano prevede l'attribuzione ai servizi di radiodiffusione (radiofonici e televisivi) delle seguenti bande di frequenza: 52,5 + 68 MHz; 87,5 + 104 MHz; 174 + 223 MHz; 470 + 590 MHz; 614 + 798 MHz; 806 + 838 MHz.

Esso rappresenta il primo importante passo verso la razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, ai fini della conduzione di una politica ordinata dell'intero settore delle telecomunicazioni in ambito nazionale.

A tale proposito occorre precisare che le onde elettromagnetiche non possono avere confini definiti a causa delle caratteristiche della loro propagazione, variabili, come è noto, in funzione dei parametri atmosferici e del terreno interposto: d'altra parte, la stessa frequenza può essere utilizzata in parecchie aree geografiche contemporaneamente, in funzione delle condizioni di propagazione, nonchè nella stessa area in tempi diversi.

Da quanto sopra discende che il massimo e più razionale sfruttamento delle frequenze si può ottenere solo se la gestione è affidata ad un unico organo centrale che solo può avere una visione unitaria dei vari problemi. È noto d'altra parte che tale soluzione è quella adottata negli altri Paesi dell'Europa occidentale, nei quali esistono già organi centrali che mediante elaboratori provvedono ad una serie di incombenze in gran parte connesse con la parallela gestione di altri rami di attività, che in Italia sono svolte dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Si ricordano, in proposito, la normativa sulla utilizzazione delle frequenze e sulle specifiche tecniche delle apparecchiature (trasmettitori, ricevitori, antenne) e sulla risoluzione di problemi di saturazione delle bande, gli studi circa l'ottimizzazione delle assegnazioni, l'analisi delle interferenze presenti e future tra le singole frequenze, l'ottimizzazione circa i sistemi per aumentare l'efficacia dell'uso dello spettro,

la disciplina e il controllo delle caratteristiche tecniche delle emissioni delle varie stazioni radioelettriche e le decisioni in tempo reale in merito a variazioni di caratteristiche dei vari collegamenti eventualmente interferentisi anche a livello internazionale, eccetera.

A tal fine è sembrato opportuno prevedere l'istituzione di un Comitato nazionale per la radiodiffusione, i cui componenti siano, in massima parte, di estrazione parlamentare e regionale, cui attribuire il potere di assegnazione delle frequenze, di rilascio delle licenze e di controllo sul loro corretto uso. Tale organo viene peraltro inquadrato nell'ambito del potere esecutivo, in modo da consentire ai cittadini di avvalersi di tutti i rimedi che l'ordinamento garantisce nei confronti della pubblica amministrazione.

Altro aspetto fondamentale della complessa problematica connessa all'esercizio dell'iniziativa privata in materia è la determinazione dell'ambito territoriale entro il quale il privato ha il diritto di svolgere attività radiotelevisiva.

Al riguardo la Corte costituzionale, come è noto, si è pronunziata nel senso che tale ambito « deve essere ancorato a ragionevoli parametri di ordine geografico, civico, socioeconomico, che consentano di circoscrivere una limitata ed omogenea zona di utenza senza peraltro eccessive restrizioni, tali da vanificare l'esercizio medesimo ».

Per dare attuazione a tali direttive si è reso necessario espletare appositi accertamenti tecnici in quanto è evidente che l'area di servizio di ciascun impianto influisce in modo determinante sulla concreta disponibilità delle frequenze e, quindi, sulla migliore utilizzazione delle medesime.

Nell'ambito delle bande di frequenze destinate alla radiodiffusione, frequenze che, come già si è detto, non sono disponibili in quantità illimitata e comunque debbono soddisfare sia le esigenze del servizio pubblico che quelle dei privati, l'obiettivo dell'utilizzazione ottimale in termini pluralistici dello spettro può essere raggiunto soltanto restringendo entro certi limiti l'area di servizio di ciascuna stazione; si ha così la possibilità di riutilizzare la stessa frequenza ad una distanza non eccessiva, tenendo anche conto del grado di compatibilità con le stazioni del servizio pubblico nazionale. È infatti evidente che quanto maggiore è la potenza di un impianto tanto più viene compresso l'esercizio delle iniziative private da parte di altri interessati.

D'altra parte si è anche tenuto conto della necessità di non restringere troppo le dimensioni dell'area di servizio per non vanificare l'esercizio concreto del diritto dei privati, atteso che impianti con raggi di azione troppo limitata rendono l'iniziativa antieconomica ed improduttiva. Inoltre, sempre al fine della migliore utilizzazione delle frequenze disponibili per la radio e la televisione locali, non possono non essere privilegiate le zone del territorio nazionale in cui vi è una rilevante concentrazione di popolazione.

In base ai dati tecnici a tal fine acquisiti, è risultato che, in rapporto a tutte le suddette esigenze, la formazione del piano di assegnazione delle frequenze debba avvenire mediante l'individuazione di aree urbane, metropolitane e comprensoriali, privilegiando i capoluoghi di Regione e di provincia.

Particolare rilievo assume, poi, la ripartizione delle frequenze disponibili per le radiodiffusioni tra il servizio pubblico nazionale, le stazioni radiofoniche e televisive locali ed i ripetitori di programmi radiotelevisivi stranieri. In tale sede sembra indispensabile tenere in preminente conto le esigenze del servizio nazionale che vengono considerate primarie, mentre le frequenze residue vengono destinate agli impianti radiotelevisivi locali ed ai ripetitori di programmi stranieri, dando preferenza ai primi, ma in modo da consentire, finchè è possibile, anche l'installazione di ripetitori.

Appare necessario, infine, fissare i criteri per il rilascio dell'autorizzazione a privati in ambito locale in modo da garantire, nella misura massima possibile, l'esercizio del diritto di iniziativa privata sancito dalla Corte costituzionale, stabilendo altresì il divieto assoluto di far luogo a situazioni di monopolio, oligopolio o altre forme di concentrazione. Pertanto, oltre ai requisiti personali dei soggetti da autorizzare ed alle condizioni tecniche degli impianti, devono essere

previste particolari limitazioni intese a stabilire che si possa ottenere più di una autorizzazione soltanto nelle aree in cui il numero delle domande sia inferiore a quello delle frequenze disponibili; che gli impianti di ogni ambito locale non possono essere tra loro collegati; che alcune frequenze possano essere utilizzate a rotazione da parte di più interessati.

Alla luce di quanto sopra, si è predisposto l'unito disegno di legge inteso a dare attuazione alle indicazioni della Corte costituzionale, colmando il vuoto legislativo che si è venuto a formare per effetto della dichiarata illegittimità delle disposizioni sopra indicate.

Il disegno di legge si compone di 41 articoli, che qui di seguito succintamente si illustrano.

L'*articolo 1*, dopo aver ribadito che il servizio radiotelevisivo a carattere nazionale è riservato allo Stato, qualunque sia il mezzo di diffusione utilizzato, individua nell'apertura alle diverse tendenze culturali, sociali e politiche il principio informatore del sistema radiotelevisivo. Pertanto l'iniziativa privata in ambito locale non può svolgersi in contrasto con i fini di utilità sociale.

L'*articolo 2*, stante l'importanza dei riflessi che dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni discendono nell'ordinamento interno, sancisce che la ratifica del predetto regolamento deve essere autorizzata per legge, fermo restando che, per gli altri accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni, alla ratifica si provvede nei modi previsti dall'articolo 87 della Costituzione: e cioè con legge, nelle ipotesi previste dall'articolo 80 della stessa Costituzione, e con decreto del Presidente della Repubblica negli altri casi.

L'ultimo comma dell'articolo prescrive poi che il Governo informi periodicamente il Parlamento sugli accordi internazionali in materia di radiocomunicazioni prima della conclusione, in modo da evitare che il potere legislativo si trovi di fronte ad atti già conclusi, in un settore tanto delicato.

L'*articolo 3*, in linea con l'esigenza garantistica di cui al precedente articolo 2, prescrive che il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze sia approvato con legge e che in esso il servizio pubblico di radiodiffusione sia qualificato primario, mentre la attività radiotelevisiva privata a carattere locale sia considerata, insieme ai ripetitori di programmi esteri, secondaria.

L'*articolo 4* contiene disposizioni sul procedimento da seguire per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze.

In particolare è previsto che la concessionaria del servizio pubblico, che già vi è tenuta a norma della legge 14 aprile 1975, n. 103, elabori uno schema di programma delle frequenze che ha necessità di utilizzare nelle varie località.

Tale programma, dopo l'esame tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, viene sottoposto alle Regioni e Province autonome, per l'individuazione delle zone ove potranno essere installati gli impianti radiotelevisivi locali.

Sulla base delle indicazioni degli Organi locali, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni formula un piano generale che viene sottoposto per l'approvazione al Comitato nazionale per la radiodiffusione: sul piano adottato dal Comitato si pronunciano poi, entro breve termine, le Regioni e la Concessionaria, in modo da permettere una sollecita approvazione definitiva da parte del Comitato stesso.

L'*articolo 5* detta i criteri per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze relative ai soli impianti locali privati radiotelevisivi, in modo che possa farsi luogo all'installazione del maggior numero possibile di emittenti.

A tal fine è necessario procedere ad una suddivisione del territorio nazionale che escluda una copertura completa di tutte le zone (che, determinando interferenze tra i vari impianti cagionerebbe una drastica riduzione delle frequenze disponibili), ed all'individuazione di aree urbane, metropolitane e comprensoriali.

L'adozione di criteri uniformi si è appalesata particolarmente difficoltosa, in relazione alle caratteristiche orografiche del territorio nazionale ed ai diversi insediamenti della popolazione.

In via di prima approssimazione si è comunque stabilito che l'area di servizio dovrebbe coincidere con il centro abitato, come definito dall'ISTAT; in caso di insediamenti che si seguano senza interruzione l'area stessa potrà essere estesa fino a ricomprendere una superficie con un raggio di 15 Km. (elevabili a 20 Km., su proposta delle Regioni, per le aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino).

In deroga ai limiti dianzi indicati, e ferma restando la preferenza nell'assegnazione ai Capoluoghi di Regione e di provincia, l'area di utenza potrà estendersi fino a ricomprendere una popolazione di 1.500.000 abitanti (area comprensoriale).

La copertura dell'area potrà essere realizzata anche mediante l'uso di ripetitori e, in casi particolari, di ponti radio.

Il piano di assegnazione delle frequenze viene approvato in via definitiva dal Comitato anche alla luce di prove e sperimentazioni di compatibilità effettuate dopo la presentazione delle domande di autorizzazione.

L'*articolo* 6 attribuisce al Comitato la facoltà di prevedere, per gli impianti radiofonici, ambiti di utenza diversi da quelli indicati nell'articolo 5, ponendo l'accento sulla esigenza di assicurare almeno una frequenza ai Comuni con popolazione non inferiore ai 10.000 abitanti.

L'*articolo* 7 dispone periodici aggiornamenti del piano, in modo da tener conto di eventuali rinunce, revoche e nuove richieste.

L'*articolo 8*, nell'istituire il Comitato nazionale per la radiodiffusione, provvede a determinarne la composizione.

Si tratta, come si è in precedenza accennato, di uno dei punti qualificanti del provvedimento, in quanto con esso, pur mantenendosi nell'ambito del potere esecutivo la materia radiotelevisiva, si assicura una larga rappresentanza nel Comitato degli organi elettivi (Parlamento e Consigli regionali).

Ed invero, sui 21 membri che lo compongono, ben 17 sono eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui otto tra i designati dalle Regioni.

L'*articolo 9* apporta le opportune modifiche all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, in modo da includere tra i poteri della Commissione quelli di eleggere 17 membri del Comitato nazionale.

L'*articolo 10* specifica che il Comitato si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni, del personale e dei mezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Stabilisce, inoltre, che alcune delibere debbano essere adottate con una maggioranza particolarmente qualificata.

L'*articolo 11* determina i poteri del Comitato nazionale per la radiodiffusione (approvazione del piano di assegnazione delle frequenze, deliberazioni sulle domande di licenza, sui limiti massimi di pubblicità, eccetera).

Per i punti più importanti è altresì previsto che le deliberazioni del Comitato sono vincolanti per il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

L'*articolo 12* fa obbligo al Comitato di presentare semestralmente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione sull'attività svolta, sulla quale va preventivamente acquisito il punto di vista delle Regioni.

È anche previsto che ciascuna Regione possa promuovere annualmente una conferenza sui problemi radiotelevisivi della propria area.

L'*articolo 13* fa carico al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di presentare annualmente al Parlamento una relazione sull'attività del Comitato.

L'*articolo 14* modifica le disposizioni della legge 14 aprile 1975, n. 103, relative agli impianti ripetitori di programmi esteri per coordinarle con la nuova disciplina che si introduce per gli impianti locali. In particolare si devolve il compito di deliberare sulle richieste di autorizzazione al Comitato, il quale deve riservare agli stessi impianti ripetitori una frequenza, da utilizzare in rotazione, in ciascun ambito locale in cui ne siano disponibili più di quattro.

Le autorizzazioni in parola possono, peraltro, essere assentite soltanto in presenza di accordi internazionali che contengono la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

L'*articolo 15* pone a carico dei soggetti interessati a gestire impianti radiotelevisivi locali l'obbligo di conseguire la preventiva licenza, che ha la durata di 6 anni e deve contenere tutte le indicazioni concernenti l'impianto.

L'*articolo 16* fissa i requisiti occorrenti per poter ottenere l'autorizzazione, requisiti che sono stati individuati in situazioni obiettive, non riconducibili ad una valutazione discrezionale dell'Amministrazione. Si prevede, in particolare, che la licenza possa essere rilasciata soltanto ai cittadini italiani ed a quelli degli Stati membri della Comunità economica europea, e che non possano fruirne coloro che abbiano riportato condanne penali a pene detentive od a particolari misure di prevenzione o di sicurezza.

L'*articolo 17* determina il contenuto delle domande e della documentazione da allegare, rinviando al regolamento la determinazione di norme di dettaglio.

L'*articolo 18*, per l'ipotesi in cui il numero delle domande per conseguire la licenza in un determinato ambito locale sia superiore al numero delle frequenze disponibili, prescrive l'indizione di un'apposita riunione dei soggetti interessati, per esaminare la possibilità di associazioni o fusioni.

L'*articolo 19*, nella eventualità che le domande, anche dopo la procedura di cui all'articolo precedente, continuino ad essere in numero maggiore rispetto alle frequenze, prevede che si faccia luogo ad una valutazione comparativa delle stesse, tenendo conto del piano di massima dei programmi che l'aspirante intende diffondere, della percentuale di programmi originali, delle trasmissioni destinate alla comunità locale e delle esperienze maturate nel settore o in settori affini.

I lavori del Comitato si concluderanno con la predisposizione di apposite graduatorie, valide per due anni.

L'*articolo 20* stabilisce che, nel caso in cui vi siano soggetti interessati a condividere con altri l'utilizzazione di un impianto, il Comitato riservi una frequenza per l'utilizzazione in rotazione, aperta a tutti i soggetti esclusi dall'attribuzione a tempo pieno.

L'*articolo 21* prevede l'istituzione presso il Comitato di un Registro nazionale degli impianti locali autorizzati.

La regolare tenuta del registro consentirà tra l'altro di svolgere immediatamente tutti i necessari controlli.

L'*articolo 22* ribadisce l'obbligo di osservare tutte le norme vigenti in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno e vieta la trasmissione di messaggi cifrati.

L'*articolo 23*, allo scopo di individuare eventuali responsabilità, fa obbligo al titolare della licenza di indicare la persona che risponde dei programmi trasmessi, la cui registrazione deve essere conservata per sei mesi. Quest'ultimo obbligo è posto al fine precipuo di agevolare la soluzione di eventuali controversie, anche in relazione all'esercizio del diritto di rettifica.

L'*articolo 24*, in conformità a quanto stabilito dalla legge n. 103 del 1975 sia per l'ente gestore del servizio pubblico nazionale che per i titolari degli impianti televisivi via cavo, fa obbligo ai responsabili delle trasmissioni di rispettare le prescrizioni con-

tenute nella legge sulla stampa, ed in particolare quella relativa all'obbligo di rettifica; in caso di inosservanza si applicano nei confronti dell'inadempiente le sanzioni previste dalla vigente normativa sulla stampa.

L'*articolo 25* pone a carico del titolare della licenza l'obbligo di trasmettere, con ogni urgenza, comunicati del Governo nonchè della Regione, della Provincia o del Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto.

L'*articolo 26*, allo scopo di evitare sprechi di frequenze, fa obbligo al titolare della licenza di diffondere programmi per periodi minimi di tempo e pone il divieto di trasmettere immagini fisse o meramente ripetitive.

Prevede inoltre che la percentuale di programmi originali non possa essere inferiore al 50 per cento del tempo di trasmissione settimanale; per l'eventualità di ripetuta violazione dei precedenti divieti viene prevista la decadenza dalla licenza.

L'*articolo 27* fissa il limite massimo di pubblicità nel 10 per cento del totale delle ore di trasmissioni dei programmi.

La facoltà di diffondere messaggi pubblicitari è apparsa necessaria per consentire alle iniziative private una forma di finanziamento autonomo, senza peraltro trascurare le note esigenze della stampa.

Nella diffusione di detti messaggi debbono ovviamente osservarsi tutte le disposizioni normative vigenti per la pubblicità.

L'*articolo 28* disciplina i casi in cui un medesimo soggetto può ottenere più di una licenza.

Inoltre, per evitare che una concentrazione possa realizzarsi in forma occulta, sono posti particolari obblighi a carico dei soggetti che controllino società aventi per oggetto attività radiotelevisive e previste severe sanzioni nei confronti degli inadempienti.

L'*articolo 29* detta una particolare disciplina per le imprese concessionarie di pubblicità radiotelevisiva, al fine precipuo di impedire che in tal modo possano realizzarsi forme di concentrazione vietate dall'ordinamento.

L'*articolo 30* prevede la sanzione amministrativa della decadenza nei confronti dei soggetti autorizzati che violino uno degli obblighi posti dal presente disegno di legge o dalla licenza.

Tale decadenza è obbligatoria nei casi più gravi e facoltativa negli altri; il relativo provvedimento è adottato, di norma, previa diffida.

L'articolo dispone altresì che la licenza possa essere temporaneamente sospesa dal Comitato, nel caso in cui sia stata promossa azione penale per uno dei reati contemplati nella legge stessa.

L'*articolo 31*, per evitare concentrazioni pone il divieto di ogni forma di collegamento tra gli impianti autorizzati ai fini della trasmissione simultanea dei programmi. Detta trasmissione simultanea è invece consentita solo in taluni casi espressamente indicati.

L'*articolo 32* detta disposizioni in materia di controlli; a tal fine è anche fatto obbligo ai titolari di licenza di inviare periodicamente al Comitato precise indicazioni sulle trasmissioni effettuate.

L'*articolo 33* disciplina le sanzioni penali da applicare nei confronti dei trasgressori delle disposizioni recate dal presente disegno di legge.

L'*articolo 34* attribuisce carattere di pubblica utilità agli impianti trasmittenti radiotelevisivi ed alle opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità (ad esempio, le linee che trasportano la corrente elettrica agli impianti stessi) e stabilisce che, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, possa essere dichiarata la loro urgenza e indifferibilità.

L'*articolo 35*, dando attuazione alla pronuncia della Corte costituzionale, provvede ad eliminare dall'articolo 14 della già citata legge n. 103 del 1975 la disposizione che faceva carico alla Società concessionaria del servizio pubblico nazionale di realizzare ulteriori impianti radiofonici e televisivi ad esaurimento della disponibilità delle frequenze; è chiaro, infatti, che l'esaurimento da parte della RAI-TV di tutte le frequenze assegnate ai servizi di radiodiffusione non lascerebbe spazio agli impianti locali.

L'*articolo 36*, per il caso di revoca della licenza, disciplina l'ipotesi del subentro, attribuendo la precedenza al primo dei soggetti esclusi in sede di assegnazione delle frequenze.

Gli *articoli da 37 a 41* dettano le disposizioni finali e transitorie per l'applicazione della legge.

In particolare l'articolo 37 prevede che le prime domande di licenza debbono essere presentate entro due mesi dalla pubblicazione del piano di assegnazione delle frequenze; l'articolo 38 fissa le modalità per l'emanazione del regolamento di attuazione; l'articolo 39, fa salva l'attuale ripartizione delle frequenze, fino a quando non sarà stata emanata la legge di approvazione del piano nazionale delle frequenze. In assenza di quest'ultima disposizione, infatti, l'attuazione del presente disegno di legge sarebbe rimasta subordinata all'emanazione di un ulteriore provvedimento legislativo.

L'articolo 40 determina l'ammontare della tassa di concessione governativa dovuta dai titolari delle licenze e le modalità di pagamento della tassa stessa.

L'articolo 41, infine, stabilisce che le licenze previste dalla presente legge non sostituiscono eventuali licenze ad autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Princìpi generali*)

La diffusione su scala nazionale di programmi radiofonici e televisivi, via etere, via filo, via cavo o con qualsiasi altro mezzo, costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo culturale e sociale del Paese, in conformità con i princìpi sanciti dalla Costituzione. Tale servizio è riservato allo Stato ed è regolato dalla legge 14 aprile 1975, n. 103.

L'apertura alle diverse tendenze culturali, sociali e politiche, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, costituisce il principio fondamentale che deve informare il sistema radiotelevisivo. L'iniziativa privata in ambito locale, nel rispetto della libertà di opinione, non può svolgersi in contrasto con i fini di utilità sociali che devono essere perseguiti in ogni forma di utilizzazione del mezzo radiotelevisivo.

La diffusione via etere da parte delle emittenti locali è regolata dalla presente legge.

Art. 2.

(*Accordi internazionali*)

Gli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni sono ratificati ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione; la ratifica del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e delle sue modifiche è autorizzata con legge.

Ai fini di cui al comma precedente il Governo informa periodicamente il Parlamento degli accordi internazionali inerenti alle radiocomunicazioni in corso di negoziato o comunque prima della ratifica.

Art. 3.

(*Piano nazionale di ripartizione delle radio frequenze*)

In conformità con il Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni predispone il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, che viene approvato con legge.

Ai fini previsti dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, il piano, per tutte le bande di frequenza attribuite alla radiodiffusione, qualifica primario il servizio pubblico di radiodiffusione e secondaria la radiodiffusione via etere di carattere locale come disciplinata dagli articoli seguenti, nonchè la radiodiffusione, attraverso ripetitori privati, di programmi di emittente estere.

Il piano deve altresì indicare le bande di frequenza da utilizzare per i collegamenti fissi e mobili necessari al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione, nonchè quelle disponibili per le emittenti via etere di carattere locale.

Art. 4.

(*Piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione — Procedimento*)

Nel rispetto delle disposizioni della presente legge, nonchè dei criteri contenuti nel piano di cui all'articolo precedente e delle altre norme di natura tecnica in vigore, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni esamina i piani di utilizzazione delle frequenze che la concessionaria è tenuta a sottoporre ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Sulla base delle segnalazioni di carattere tecnico prospettate dal Ministero, dopo lo esame dei piani di cui al comma precedente, i consigli delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano propongono le zone nell'ambito delle quali installare e gestire gli impianti locali di diffusione sonora e televisiva via etere.

Le Regioni e le province autonome formulano le proposte suddette nel rispetto dei criteri indicati nel successivo articolo 5 e tenendo conto, in particolare nelle ipotesi di deroga previste dal medesimo articolo 5, di parametri di ordine geografico, civico e socio-economico. Il comprensorio di utenza deve essere individuato in coerenza alle ipotesi di zonizzazione infraregionale, in modo da rendere possibile l'esercizio economico degli impianti.

Le Regioni e le province autonome possono, d'intesa, proporre anche comprensori di utenza comprendenti porzioni di territori confinanti.

Le Regioni e le province autonome devono fornire le predette proposte al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al secondo comma del presente articolo. Decorso infruttuosamente tale termine il Ministero procede autonomamente.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni propone al Comitato nazionale per la radiodiffusione, di cui al successivo articolo 8, il piano di assegnazione delle frequenze al servizio pubblico nazionale ed alle emittenti in ambito locale, coordinando e armonizzando le indicazioni delle singole Regioni. Nella relazione allegata alla proposta del Ministero devono essere motivate le modifiche eventualmente apportate ai piani predisposti dalle Regioni ai fini del loro coordinamento tecnico su scala interregionale.

Il piano adottato dal Comitato viene trasmesso alla Concessionaria del servizio pubblico, alle Regioni ed alle province autonome per le eventuali osservazioni, da comunicare, tramite il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro trenta giorni. Trascorso tale termine, il piano viene trasmesso ai Ministeri dell'interno e della difesa i quali entro trenta giorni possono proporre modifiche ai piani eventualmente interferenti con i rispettivi interessi.

Ove le modifiche non siano motivate e si intenda opporre il segreto si applicano le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, numero 801.

Se le modifiche stesse sono motivate il Comitato nazionale, ove non ritenga di ade-

rirvi, è tenuto a chiedere alla Commissione parlamentare, di cui all'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, indirizzi e criteri per la soluzione della controversia.

Il Comitato delibera l'approvazione del piano.

Art. 5.

(Criteri per la formazione del piano di assegnazione delle frequenze — Ambito locale)

Il piano di assegnazione delle frequenze relativo agli impianti privati di diffusione sonora e televisiva è diretto a individuare aree urbane, metropolitane e comprensoriali limitate ed omogenee, idonee anche a garantire l'economicità di gestione in relazione alla popolazione servita dai singoli impianti.

Il piano è formato secondo un metodo di distribuzione delle frequenze e di ubicazione degli impianti che consenta l'installazione del maggior numero possibile di emittenti, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) assegnazione prioritaria di frequenze ai capoluoghi di Regione;

b) assegnazione di almeno una frequenza a ciascun capoluogo di provincia.

L'area di servizio urbana non deve essere superiore al perimetro del centro abitato da servire così come definito dall'Istituto centrale di statistica.

Nel caso in cui non vi sia soluzione di continuità negli insediamenti di più centri abitati o frazioni, anche appartenenti a comuni diversi, l'area di servizio può comprendere tutti i centri e le frazioni suddette entro il limite massimo di 15 chilometri di raggio. Per le aree metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino il limite suddetto può essere elevato, su proposta della Regione, fino ad un massimo di 20 chilometri di raggio.

In deroga a tali limiti ed anche in considerazione della particolare conformazione del terreno, possono essere individuate, su proposta delle Regioni, ai sensi dell'articolo precedente, aree comprensoriali con popolazione non superiore ad un milione di abitan-

ti, semprechè ciò sia compatibile con i criteri previsti nel secondo comma del presente articolo.

Ferme le condizioni di cui al comma precedente, in casi eccezionali giustificati da particolari ragioni di ordine economico e sociale le Regioni possono individuare aree comprensoriali con popolazione non superiore ad un milione e mezzo di abitanti.

In ogni caso l'aumento dell'ambito, nei termini sopraindicati, è possibile a condizione che esso non determini una riduzione del numero delle frequenze in precedenza disponibili nella stessa area o in aree contigue.

I centri abitati inclusi nelle aree comprensoriali possono essere serviti da uno o più impianti allo scopo di aumentare il numero delle possibili emittenti.

Il piano stabilisce l'ubicazione di massima degli impianti trasmittenti, la loro potenza, nonchè l'altezza dell'antenna.

La potenza effettiva irradiata deve essere quella strettamente necessaria a coprire l'area assegnata. Le caratteristiche tecniche degli impianti e del servizio reso nell'area assegnata sono stabilite dal regolamento emanato nelle forme di cui all'articolo 38 in conformità agli *standards* internazionalmente fissati. Gli impianti trasmittenti radiofonici possono essere soltanto a modulazione di frequenza.

Per completare la copertura dell'area di utenza può essere autorizzato l'uso di ripetitori e, nelle ipotesi previste dai commi quinto e sesto del presente articolo, anche di ponti radio da comprendere nella pianificazione delle frequenze. L'uso dei ponti radio ai fini suddetti è consentito unicamente allo scopo di aumentare il numero delle possibili emittenti.

Rimane salva la disciplina vigente in materia di rilascio di concessioni di collegamenti radioelettrici ad uso privato; la durata della licenza e gli obblighi del titolare dovranno essere peraltro armonizzati con le disposizioni della presente legge.

L'area di servizio di ciascuna emittente è esclusivamente quella determinata nella mappa delle frequenze ai sensi dei commi precedenti, salvo quanto previsto nel penultimo comma del presente articolo.

La protezione dalle interferenze non è assicurata al di fuori dell'area di utenza.

Il piano di assegnazione delle frequenze, formato in base ai criteri predetti, viene approvato dal Comitato e costituisce il punto di riferimento per la presentazione delle domande e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 19 della presente legge.

Una volta formata la graduatoria e prima del rilascio della licenza, il piano viene redatto in forma definitiva, previa consultazione con gli interessati, diretta a stabilire, per ciascuna area di servizio, la esatta ubicazione degli impianti.

Questa ubicazione, ove possibile, deve essere la medesima per tutti gli impianti.

Una volta garantite queste esigenze primarie il Comitato prenderà in esame la possibilità di soddisfare residue ed ulteriori richieste anche per aree di servizio ridotte rispetto a quelle previste. A tal fine il Comitato può disporre l'effettuazione di prove e sperimentazioni per verificare la compatibilità del piano.

Il piano così elaborato viene approvato in via definitiva dal Comitato.

Art. 6.

(Ambito di utenza radiofonica)

Nel rispetto dei princìpi stabiliti dall'articolo precedente, il Comitato può definire ambiti di utenza radiofonica diversi da quelli indicati in esso, prevedendo l'eventuale attribuzione di almeno una frequenza ai comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti.

Art. 7.

(Aggiornamenti periodici del piano)

Il piano deve essere aggiornato ogni due anni tenendo conto delle rinunce, revoche ed eventuali nuove richieste.

Le frequenze rimaste inutilizzate per due anni in determinate aree possono essere assegnate, ove possibile, in aree prossime. In ogni caso le frequenze suddette saranno assegnate nuovamente alle aree originarie al termine del periodo di normale durata delle licenze.

Art. 8.

(*Comitato nazionale per la radiodiffusione*)

Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Il Comitato è composto di 21 membri:

a) il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni che lo presiede;

b) nove membri eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza di tre quinti;

c) otto membri eletti dalla stessa Commissione sulla base delle designazioni effet tuate dai Consigli regionali, secondo il criterio indicato dall'articolo 8 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) tre membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica; il Comitato elegge nel suo ambito un vice presidente secondo le norme del regolamento interno.

La carica di membro del Comitato è incompatibile con quella di membro del Parlamento, dei Consigli regionali e delle province di Trento e Bolzano, di presidente delle amministrazioni provinciali e di sindaco dei comuni capoluoghi di provincia; l'incompatibilità si estende ai soggetti titolari, amministratori o dirigenti di imprese o società esercenti la radiotelevisione o attività pubblicitaria o editoriale.

I membri del Comitato durano in carica cinque anni.

Art. 9.

(*Modifiche all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103*)

L'articolo 4, primo comma, nono alinea, della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« Elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 8 e diciassette componenti del Comitato nazionale per la radiodiffusione ».

Art. 10.

(*Funzionamento del Comitato*)

Per l'esercizio delle funzioni istruttorie, amministrative ed ispettive il Comitato si avvale degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato può richiedere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, alla società concessionaria del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e ad istituti pubblici di ricerca informazioni, studi e adempimenti di natura tecnica e può avvalersi dell'opera di esperti.

Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 4, per la determinazione di eventuali limiti per gli impianti destinati esclusivamente alla diffusione sonora a norma del precedente articolo 6, per l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 38 della presente legge e per la nomina del vice presidente il Comitato adotta le proprie deliberazioni a maggioranza dei due terzi.

Art. 11.

(*Attribuzioni del Comitato*)

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione esercita i seguenti poteri:

a) approva il piano di assegnazione delle frequenze per il servizio pubblico di cui all'articolo 1 e per le emittenti di carattere locale di cui al precedente articolo 4;

b) delibera in ordine alle domande di licenza per l'installazione e l'esercizio di emittenti radiofoniche e televisive;

c) delibera, sentiti i Ministeri degli esteri, dell'interno e della difesa, in ordine alle domande di autorizzazione relative all'installazione e all'esercizio degli impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, ed esercita le altre competenze indicate da-

gli articoli 38 e 40 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) stabilisce i limiti massimi di pubblicità ai sensi dell'articolo 27;

e) tiene il registro nazionale delle imprese radiofoniche e televisive di carattere locale e delle imprese concessionarie di pubblicità radiofonica e televisiva;

f) esercita i controlli di cui all'articolo 32;

g) delibera sulla revoca e sulla decadenza delle licenze e delle autorizzazioni nei casi previsti dalla presente legge;

h) svolge le altre funzioni previste nella presente legge.

Nelle materie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *g*) del comma precedente il provvedimento del Ministro delle poste e telecomunicazioni deve essere conforme alla deliberazione del Comitato.

Il Comitato può altresì consultare le Regioni, le province e i comuni, nonchè le amministrazioni dello Stato per ottenere elementi utili in ordine all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Tutti gli atti del Comitato nazionale per la radiodiffusione sono pubblici, salva la facoltà dei Ministeri dell'interno e della difesa di richiedere che determinati atti siano mantenuti segreti. Si osservano, al riguardo, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

Art. 12.

(*Relazione semestrale*)

Il Comitato nazionale per la radiodiffusione invia semestralmente una relazione sull'attività svolta alle Regioni a statuto ordinario e speciale e alle province di Trento e Bolzano.

Entro 60 giorni le Regioni e le province autonome trasmettono le loro eventuali osservazioni al Comitato.

La relazione del Comitato e le osservazioni delle Regioni e delle province autonome sono trasmesse alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciascuna Regione e provincia autonoma può promuovere annualmente una conferenza radiotelevisiva per esaminare i problemi radiotelevisivi della propria area, valutare la relazione del Comitato nazionale ed esaminare proposte di modifiche della disciplina esistente. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte al voto degli organi statutari della Regione o della provincia autonoma.

Art. 13.

(*Relazione annuale*)

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è tenuto a trasmettere annualmente al Parlamento, in allegato al bilancio del Ministero, una relazione sull'attività del Comitato nazionale per la radiodiffusione e sullo stato di applicazione della presente legge.

Art. 14.

(*Impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi esteri*)

Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103, devono essere presentate alla Segreteria del Comitato nazionale, indicando le località nelle quali gli impianti saranno posti, la potenza e le altre caratteristiche tecniche ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonchè l'emittente direttamente ricevuta il cui programma si intende diffondere.

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni suddette il Comitato verifica la disponibilità delle frequenze nell'area interessata dagli impianti ripetitori, tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico nazionale e delle domande di licenza per impianti radiotelevisivi privati di carattere locale.

Nel caso previsto dall'articolo 19 della presente legge il Comitato è tenuto a riservare nelle aree ove la disponibilità di frequenze, escluse quelle destinate al servizio pubblico, sia superiore alle 4, una frequenza per una utilizzazione in rotazione da parte degli impianti suddetti.

La rotazione avviene secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 38.

In ogni caso è vietata l'utilizzazione degli stessi impianti per la diffusione di programmi radiotelevisivi di carattere locale e per la ripetizione di programmi esteri.

Per consentire la ripetizione del segnale in altre aree territoriali è prevista la possibilità di utilizzare per il trasporto del segnale sistemi che non riducano la disponibilità di frequenze assegnate alla radiodiffusione.

Le autorizzazioni previste dal presente articolo possono essere rilasciate solo in seguito ad accordi internazionali, ratificati previa autorizzazione del Parlamento, che contemplino la clausola di reciprocità, salvo il rispetto delle norme comunitarie.

Art. 15.

(*Licenza per l'installazione e l'esercizio di impianti radiotelevisivi di carattere locale*)

Chiunque intende installare e gestire impianti per la diffusione via etere in ambito locale di programmi radiofonici o televisivi deve ottenere apposita licenza.

La licenza ha la durata di 6 anni e deve indicare la frequenza sulla quale l'impianto è abilitato a trasmettere, la potenza, l'esatta posizione topografica e l'area da servire, nonchè le altre caratteristiche tecniche dell'impianto e gli eventuali criteri di rotazione.

Art. 16.

(*Requisiti dei richiedenti*)

La licenza può essere richiesta da persone fisiche e giuridiche private.

La licenza può essere altresì richiesta da società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2200 del codice civile, semprechè queste ultime non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente alla informazione e allo spettacolo.

La licenza può essere rilasciata a soggetti che abbiano la cittadinanza o la nazionalità

italiana o di un Paese facente parte della Comunità economica europea.

La licenza non può essere rilasciata a soggetti che abbiano riportato condanne penali a pena detentiva per delitti non colposi o che siano stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e da successive modificazioni o integrazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Art. 17.

(*Contenuto delle domande*)

La domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 14 deve essere presentata alla segreteria del Comitato nazionale delle radiodiffusioni.

La domanda deve specificare il tipo di licenza che si intende ottenere, le caratteristiche tecniche dell'impianto, il possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il richiedente deve allegare il progetto tecnico dell'impianto e deve indicare il responsabile tecnico dell'impianto stesso.

La domanda deve inoltre specificare:

a) i dati relativi al soggetto richiedente ed il nome del responsabile dei programmi;

b) un congruo piano economico finanziario, esteso all'arco temporale di durata della licenza, con indicazioni sul prevedibile volume pubblicitario;

c) il piano di massima dei programmi accompagnato da una relazione che descriva le principali caratteristiche della programmazione fornendo indicazioni su generi delle trasmissioni, sulle percentuali di programmi originali, sulla percentuale di programmi riguardanti la comunità locale e sulle ore complessive di trasmissione;

d) le eventuali esperienze maturate in precedenza nel settore o nei settori affini dell'editoria, dello spettacolo e delle comunicazioni sociali.

Le domande possono essere corredate di tutta la documentazione utile per illustrare i requisiti suddetti.

Il Comitato, con disposizioni ulteriori, da emanarsi con il regolamento di cui all'articolo 38, può prescrivere particolari modalità di presentazione della domanda e l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria.

Ciascuno dei richiedenti può ottenere a proprie spese la copia della documentazione presentata dagli altri richiedenti.

Art. 18.

(Istruzione delle domande — Associazioni volontarie tra i richiedenti)

Scaduto il termine utile per la presentazione delle domande, nel caso in cui le domande pervenute con riferimento ad una determinata area, rispettivamente per la radiofonia o per la televisione, superino il numero delle frequenze disponibili in quell'area, il Comitato convoca i richiedenti in un'apposita riunione, per verificare se esistono possibilità di associazione o fusione tra i vari soggetti. Questa possibilità è limitata ai soggetti che hanno presentato domanda entro i termini ordinari.

Entro i trenta giorni dalla riunione i soggetti che intendono associarsi o fondersi possono presentare una nuova domanda comune. Questa domanda deve contenere tutti gli elementi indicati negli articoli precedenti.

Art. 19.

(Comparazione tra le domande)

Nel caso in cui, esperita la procedura di cui all'articolo precedente, le domande rimangono superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato procede ad una valutazione comparativa delle medesime sulla base degli elementi indicati nell'articolo 17, quarto comma, lettere *c*) e *d*).

A questo fine il Comitato deve assegnare un punteggio a ciascuno degli elementi indicati, sulla base di una scala di grandezze stabilita prima dell'esame delle domande.

Al termine dell'esame comparativo viene compilata una graduatoria rispettivamente per la radiofonia e per la televisione, comprendente tutti i soggetti che hanno presentato domanda.

Le licenze sono rilasciate sulla base di detta graduatoria che ha validità di due anni. Qualora uno dei soggetti titolari della licenza durante il predetto periodo di validità della graduatoria rinunci o decada per qualsiasi causa, la licenza viene assegnata al primo degli esclusi.

Art. 20.

(*Rotazione*)

Ove i soggetti richiedenti siano superiori al numero delle frequenze disponibili, il Comitato è tenuto a riservare, rispettivamente nel settore radiofonico e televisivo, una frequenza per l'utilizzazione ripartita della stessa a favore dei soggetti esclusi dall'attribuzione a tempo pieno.

Detta frequenza non viene riservata allorquando nessuno dei soggetti esclusi sia interessato a questo tipo di utilizzazione.

Nel caso di utilizzazione in rotazione della stessa frequenza la realizzazione e l'utilizzazione dell'impianto sono regolati sulla base dell'intesa tra i soggetti autorizzati.

La ripartizione nell'uso della frequenza avviene secondo le modalità indicate nelle licenze, sulla base dei criteri fissati nel regolamento di cui all'articolo 38 della presente legge.

Art. 21.

(*Registro nazionale delle imprese di radiodiffusione*)

Entro 30 giorni dal rilascio delle licenze di cui agli articoli 14 e 15 i titolari di imprese radiotelevisive sono tenuti a comunicare al Registro nazionale, tenuto presso il Comitato nazionale per la radiodiffusione, i seguenti dati:

1) indicazioni essenziali sulla proprietà;

2) estremi della licenza;

3) caratteristiche dell'impianto e luogo di installazione;

4) bilancio annuale dell'impresa, secondo il modello stabilito con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Comitato.

Art. 22.

(*Doveri dei titolari delle licenze*)

Il titolare delle licenze di cui agli articoli 14 e 15 è tenuto a rispettare, oltre agli obblighi stabiliti nella presente legge, la disciplina vigente in campo nazionale ed internazionale in materia di telecomunicazioni e in materia di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

È vietata la trasmissione di messaggi cifrati o convenzionali.

Art. 23.

(*Responsabile dei programmi*)

Il titolare della licenza di cui all'articolo 15 è tenuto a indicare il nome del responsabile dei programmi trasmessi dall'impianto e a custodire per sei mesi la registrazione dei programmi stessi.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Art. 24.

(*Rettifica*)

Il titolare della licenza di cui all'articolo 15 è tenuto a trasmettere, su richiesta di chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, le rettifiche necessarie.

Salvi casi di particolare rilevanza, le rettifiche vengono effettuate nell'ambito di apposite trasmissioni.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica è punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Valgono per il resto, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 31 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 25.

(*Comunicati di organi pubblici*)

Il titolare della licenza di cui all'articolo 15 è tenuto a trasmettere, se del caso nel

corso di apposite rubriche, brevi comunicati della Regione, della provincia e dei comuni nel cui territorio i programmi vengono diffusi.

In caso di necessità i comunicati degli enti suddetti, oltre che del Governo, devono essere trasmessi con ogni possibile urgenza.

Art. 26.

(*Percentuali di programmazione originale*)

I titolari delle licenze radiofoniche sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di cinque ore giornaliere e quaranta settimanali. I titolari delle licenze televisive sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di tre ore giornaliere e ventiquattro settimanali. Non si considerano programmi, anche ai fini di cui all'articolo 27, quelli consistenti in immagini fisse o meramente ripetitive.

La percentuale dei programmi originali non può essere inferiore, in ogni caso, al 50 per cento del totale delle trasmissioni settimanali.

Si considerano programmi originali quelli ideati e realizzati in proprio o in coproduzione, pro quota.

In caso di violazione del presente articolo il Comitato diffida il titolare della licenza. In caso di ulteriore violazione, il Comitato dispone la decadenza dalla licenza.

Art. 27.

(*Limiti alla pubblicità*)

La pubblicità diffusa non può in ogni caso essere superiore al 10 per cento del totale delle ore di trasmissione dei programmi.

Il contenuto dei messaggi pubblicitari è soggetto ai limiti derivanti dalla legislazione vigente e alle disposizioni contenute nella legge 14 aprile 1975, n. 103.

Art. 28.

(*Numero massimo di licenze consentite*)

Nessuno può ottenere più di una licenza radiofonica o televisiva nella stessa area.

Chi ha ottenuto la licenza per un impianto televisivo può ottenere la licenza anche per un impianto radiofonico a condizione che nella stessa area territoriale il numero delle domande nel settore radiofonico non sia superiore al numero delle frequenze disponibili.

Nel caso in cui un soggetto sia stato utilmente collocato, ai fini dell'assegnazione a tempo pieno, nella graduatoria di cui all'articolo 19 in più di un'area territoriale, il Comitato lo invita ad indicare entro trenta giorni l'ordine di preferenza tra le varie aree. Il rilascio della licenza avviene in conformità a tale indicazione.

Per l'eventuale rilascio della seconda licenza, la comparazione tra i soggetti di cui al comma precedente avverrà con i criteri ordinari, ferma restando la priorità di chi non abbia conseguito alcuna licenza. L'eventuale rilascio delle licenze successive è subordinato all'inesistenza di domande intese ad ottenere la seconda licenza. In questo caso le domande vengono prese in considerazione nelle varie aree considerate secondo l'ordine di preferenza. Le domande di autorizzazioni di cui all'articolo 14 hanno la precedenza rispetto a quelle dirette ad ottenere la licenza per un secondo impianto.

In ogni caso uno stesso soggetto non può ottenere più licenze radiofoniche o più licenze televisive riferentisi ad aree di servizio contingue.

Le aree servite dalle licenze radiofoniche o da quelle televisive rilasciate ad un medesimo soggetto non devono comprendere una popolazione superiore al 15 per cento della popolazione nazionale servita.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, quando la licenza sia rilasciata ad una società, si considerano titolari della licenza anche le società previste dall'articolo 2359 del codice civile.

Chiunque, anche attraverso intestazione fiduciaria di azioni o per interposta persona, controlla una società che abbia per oggetto l'attività radiotelevisiva, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, deve darne comunicazione scritta sia alla società interessata, sia al Comitato nazionale per la radiodiffusione.

Gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art. 29.

(*Imprese concessionarie di pubblicità*)

Le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici o televisivi a carattere locale devono iscriversi in una apposita sezione del registro di cui all'articolo 21 della presente legge.

Esse sono tenute a depositare presso il registro, entro il 31 luglio di ogni anno, il proprio bilancio integrato da un allegato che indichi in modo analitico le risultanze contabili afferenti la pubblicità comunque effettuata sugli impianti predetti. L'allegato deve essere compilato secondo un modello fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e del tesoro e deve indicare nominativamente le emittenti per le quali la concessionaria raccoglie pubblicità, quelle per cui ha l'esclusiva, le tariffe praticate, gli eventuali minimi garantiti.

Nessuna impresa concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di emittenti radiofoniche e televisive di carattere locale superiore al 20 per cento di quelle esistenti su tutto il territorio nazionale o comunque installate in aree che comprendano più del 20 per cento della popolazione servita da impianti radiofonici e televisivi di carattere locale.

È altresì vietato il collegamento o il controllo a norma dell'articolo 2359 del codice

civile di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si esercita l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui al comma precedente.

Art. 30.

(*Sanzioni amministrative*)

In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente legge, dagli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 o dalla licenza, il Comitato nazionale per la radiodiffusione, disposti i necessari accertamenti ed informata, ove ne ricorrano le condizioni, l'autorità giudiziaria, contesta all'interessato i relativi risultati e gli assegna un termine per le eventuali giustificazioni.

Trascorso tale termine, delibera in ordine all'eventuale decadenza.

La decadenza è obbligatoria nei casi:

a) di sentenza penale passata in giudicato per uno dei reati previsti dalla presente legge;

b) di persistente inadempimento alla diffida di osservare le norme tecniche previste dal codice postale o dal regolamento di cui all'articolo 38 della presente legge;

c) di violazione delle norme relative al divieto di concentrazione;

d) di violazione del divieto di cui al secondo comma dell'articolo 22;

e) di perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 16 per il titolare della licenza o dall'articolo 23 per il direttore responsabile, qualora quest'ultimo non sia stato immediatamente sostituito;

f) di persistente violazione degli obblighi di cui agli articoli 1 e 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Quando la decadenza è facoltativa, il Comitato può deliberare di diffidare il titolare della licenza, assegnandogli un termine per regolarizzare l'esercizio.

Trascorso inutilmente tale termine la decadenza opera di diritto.

Qualora sia stata promossa azione penale per uno dei reati previsti dalla presente legge, il Comitato può disporre la temporanea sospensione dell'efficacia della licenza, fino

alla definizione del procedimento di accertamento della violazione. In tal caso si applica l'ultimo comma dell'articolo 195 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156.

Art. 31.

(*Divieto di collegamenti*)

È vietata qualsiasi forma di collegamento tra gli impianti appartenenti a titolari di diverse licenze ai fini della trasmissione simultanea di programmi.

È tuttavia consentita la trasmissione simultanea di films, di avvenimenti esterni di attualità — in diretta — e di programmi realizzati in coproduzione tra titolari di licenze.

Art. 32.

(*Controlli*)

Il Comitato nazionale può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di sopralluoghi ai fini della verifica tecnica degli impianti e del rispetto delle altre condizioni contenute nella licenza.

I titolari delle licenze sono tenuti a trasmettere con periodicità trimestrale al Comitato nazionale, per il tramite del Comitato regionale, di cui all'articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'elenco dettagliato delle trasmissioni effettuate, ivi comprese quelle pubblicitarie, con l'indicazione dei relativi orari.

Art. 33.

(*Modifica dell'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di banco posta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*)

L'articolo 195 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nel te-

sto modificato dall'articolo 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è sostituito dal seguente:

Art. 195. — (*Impianto od esercizio di telecomunicazioni senza concessione od autorizzazione — Sanzioni*). — Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al secondo comma dell'articolo 184, è punito, salvo che il fatto costituisce reato punibile con pena più grave:

1) con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 se il fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;

2) con la multa da lire 400.000 fino a lire 4 milioni e la reclusione da uno a tre anni se il fatto riguarda impianti radioelettrici o televisivi via cavo.

La pena di cui al punto 2) del precedente comma si applica nei confronti di chiunque installa od esercita un impianto radiotelevisivo via etere a carattere locale o un impianto ripetitore via etere di programmi sonori e televisivi esteri o nazionali senza avere la prescritta licenza o autorizzazione.

Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati per il periodo di esercizio abusivo accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre.

Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.

Indipendentemente dall'azione penale, la amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Art. 34.

(*Opere di pubblica utilità*)

Gli impianti trasmittenti radiotelevisivi e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Art. 35.

(*Modifica dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103*)

Il quinto alinea dell'articolo 14 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è così modificato:

« la pianificazione di una quarta rete nazionale radiofonica a modulazione di frequenza da realizzarsi in tempi successivi ».

Art. 36.

(*Subentro*)

In caso di revoca della licenza il Comitato assegna la licenza al primo dei soggetti esclusi o, in caso di mancanza, secondo le regole generali.

Il soggetto subentrante può richiedere di avvalersi delle disposizioni di cui al precedente articolo 34.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37.

In sede di prima applicazione della presente legge, la domanda per ottenere la licenza prevista dall'articolo 15 deve essere presentata entro due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto approvativo del piano di assegnazione delle frequenze alle varie aree di utenza.

Art. 38.

Il regolamento di attuazione è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del Comitato nazionale della radiodiffusione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 39.

Fino a quando non sarà emanata la legge di approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, la ripartizione delle frequenze stesse è regolata dal decreto ministeriale 3 dicembre 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.

Dopo la voce n. 127 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti:

N. d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	Note
128	Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, relative alla installazione di impianti per la diffusione via etere:			
	1) di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	676.000	ordinario	
	— tassa annuale	338.000	ordinario	
	2) di programmi radiofonici, per ciascun impianto:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario	
	— tassa annuale	100.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.
129	Licenze, rilasciate ai sensi della presente legge, per l'utilizzazione ripartita di una frequenza a favore dei soggetti esclusi dalla attribuzione a tempo pieno per ciascun impianto e ciascun soggetto:			
	1) nel settore televisivo:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	200.000	ordinario	
	— tassa annuale	100.000	ordinario	
	2) nel settore radiofonico:			
	— tassa di rilascio o di rinnovo	30.000	ordinario	
	— tassa annuale	15.000	ordinario	Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Art. 41.

Le autorizzazioni e le licenze previste dalla presente legge non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.